

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FRANCHI, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE

Presentata il 18 luglio 1978

Elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto - Modifica agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione, all'articolo 87, enuncia che « Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale ».

La stessa Costituzione ha previsto però un sistema per la elezione alla massima magistratura dello Stato che, col tempo, ha rivelato gravi carenze e persino possibilità di condizionamento delle prerogative del Capo dello Stato.

L'opinione pubblica, ancora una volta, nelle prime fasi dell'ultima elezione del Presidente della Repubblica, come era avvenuto in altre occasioni, ha tratto la negativa impressione che il sistema in atto consenta ai partiti di barattare per esigenze interne ad essi colui che dovrebbe

impersonare l'unità nazionale e di attuare anche in questa scelta il principio di lottizzazione.

La persona che assume la Presidenza della Repubblica e che deve rappresentare la « unità nazionale », la volontà e l'orientamento del popolo italiano, può derivare queste sue qualità più sicuramente dalla elezione diretta. Essa si contrappone cioè alle manovre dei vertici dei partiti che hanno espropriato financo i poteri dei grandi elettori.

In tal modo nel momento più solenne della vita istituzionale dello Stato si eviterà quel pericoloso distacco, fra il Paese reale e le sue rappresentanze, che di momento in momento aumenta progressi-

vamente alimentando preoccupanti prospettive.

Riteniamo quindi doveroso presentare agli onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che modificando gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione intende affidare alla volontà di tutto l'elettorado italiano la scelta del proprio Presidente.

A nostro giudizio la elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe aver luogo secondo il seguente sistema:

trenta giorni prima della scadenza dei sette anni di carica del Presidente della Repubblica, ciascun Presidente dei gruppi parlamentari, i presidenti di partiti politici non rappresentati alle Camere, ed i presidenti dei comitati promotori per la elezione di un loro candidato con l'appoggio delle firme di cinquantamila elettori, depositano presso la Presidenza delle rispettive Camere il nominativo di un candidato prescelto;

da tale data i Presidenti delle due Camere indicano entro 30 giorni i comizi elettorali;

al primo scrutinio, per essere eletto, è richiesto il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati

che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è eletto colui che avrà prevalso come numero di consensi riportati;

alla elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei Deputati;

quando le Camere siano sciolte o mancano meno di tre mesi al loro scioglimento la elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 30 giorni dalla riunione delle nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

La legge determinerà le specifiche modalità per il regolare svolgimento della consultazione popolare.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo che in questo modo si possa rispettare maggiormente le aspettative del popolo, si possa dare maggiore autorità e prestigio alla Magistratura del Presidente della Repubblica, si possa togliere la persona eletta dall'imbarazzante sintesi di espressione di un gioco di equilibri posti in essere tra le segreterie dei vari partiti con la conseguenza che il voto espresso dai parlamentari in seduta comune altro non rappresenta se non la cassa di risonanza di decisioni assunte altrove da delegazioni di partiti, da segreterie, ma sempre con la esclusione della volontà del popolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra

i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei Deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ».

ART. 2.

L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima della scadenza dei sette anni i Presidenti dei gruppi parlamentari e, con l'appoggio di 50.000 firme di elettori, i presidenti di partiti politici non rappresentati in Parlamento o di comitati promotori, depositano presso la Presidenza delle Camere il nominativo di un candidato con dichiarazione autografa di accettazione della candidatura.

Da tale data i Presidenti delle due Camere indicano i comizi elettorali.

Quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 30 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

Le modalità della elezione sono regolate con legge dello Stato ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte, oppure delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la designazione dei candidati ed indicano i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione ».